

BGer 1C_400/2015 vom 2. Oktober 2015

Bundesgericht, 2015-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_400_2015

FR: TF 1C_400/2015 du 2 octobre 2015

IT: TF 1C_400/2015 del 2 ottobre 2015

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

E. 1.2

Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.

E. 1.3

Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando la ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito e principio della buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF , esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).

E. 2.1

La ricorrente critica il rifiuto da parte dei giudici cantonali di esperire un sopralluogo. A torto. Essi, come ancora si vedrà, hanno infatti ritenuto a ragione che nel caso in esame non si tratta di esaminare questioni di fatto, ma soltanto giuridiche, per cui sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299), per nulla arbitrario, potevano rinunciare ad assumere detto mezzo di prova.

E. 2.2

Neppure l'accenno ricorsuale a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata regge, ritenuto ch'essa si esprime su tutti i punti rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237).

E. 3.1

La ricorrente si diffonde sul fatto che le opere di consolidamento e di manutenzione realizzate a suo tempo sarebbero state necessarie per garantire la sicurezza del muro di

sostegno, realizzato fuori della zona edificabile senza disporre di alcuna autorizzazione edilizia. Richiama al riguardo la perizia del 2001 e critica che nel giudizio impugnato i giudici cantonali non hanno proceduto a una valutazione dei contrapposti interessi in gioco. Sostiene che per siffatti interventi non sarebbe stato necessario inoltrare una domanda di costruzione, neppure in sanatoria, visto ch'essi, eseguiti quasi venti anni orsono, avrebbero costituito semplici lavori di manutenzione e riparazione. Ne deduce che alla contestata nullità della decisione municipale del 2002 osterebbero i principi della proporzionalità, della buona fede e della sicurezza del diritto.

E. 3.2

Le critiche sono manifestamente prive di fondamento. La ricorrente parrebbe infatti disconoscere che, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, la violazione materiale del diritto applicabile e pertanto l'illegalità delle citate opere è stata definitivamente accertata con decisioni cresciute in giudicato, motivo per cui nulla osta all'adozione di un provvedimento di ripristino. Come visto, il 17 maggio 2000 il Municipio aveva respinto la domanda in sanatoria presentata dalla ricorrente, diniego da essa impugnato dinanzi al Consiglio di Stato. Dopo aver poi concordato, in modo singolare, con il Comune l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, essa aveva ritirato il ricorso pendente davanti al Governo.

E. 3.3

Al riguardo, la Corte cantonale ha ritenuto che l'istituto cantonale sussidiario della sanzione pecuniaria (art. 44 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, secondo cui, ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria) trova applicazione soltanto nel caso di abusi perpetrati all'interno della zona edificabile. Ha stabilito che fuori di quest'ultima, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale che disciplina in maniera esaustiva gli interventi fuori dal perimetro edificabile e non la prevede, l'adozione di una siffatta misura non può entrare in considerazione. Ne ha concluso che il citato accordo non poteva scardinare una materia regolata in maniera cogente ed esaustiva dal diritto federale, motivo per cui lo stesso è nullo, poiché l'illegittimità di tale agire era evidente e chiara e la violazione del diritto formale e sostanziale macroscopica.

La ricorrente neppure tenta di dimostrare che questa conclusione, decisiva e peraltro corretta (cfr. sentenza 1A.77/2005 del 6 giugno 2005 consid. 2.1, in: RtiD II-2005 n. 418 pag. 107), violerebbe il diritto. In effetti, quale motivo di nullità, che dev'essere osservata in ogni momento e d'ufficio, entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura e l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità (DTF 139 II 243 consid. 11.2 pag. 260; 138 II 501 consid. 3.1 pag. 503). Del resto, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inaffidabilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121), ciò che la ricorrente, non confrontandosi con la motivazione principale della sentenza impugnata, omette di fare. Ciò premesso, le censure di violazione del principio della proporzionalità, della buona fede e della sicurezza del diritto potevano semmai essere proposte nell'ambito del ricorso, poi ritirato.

E. 4

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.